

SGfB – Schweizerische Gesellschaft für Beratung / Association Suisse de Conseil /
Associazione Svizzera di Consulenza / Swiss Association for Counselling

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale federale superiore di consulente in ambito psicosociale

del **28 GIU 2013**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

1.11 Lo scopo dell'esame è di verificare se le candidate e i candidati con esperienza professionale e di vita hanno le competenze del/della consulente in ambito psicosociale definite nel profilo professionale al punto 1.12.

1.12 Profilo professionale

Campo di attività

I/Le consulenti in ambito psicosociale con diploma federale lavorano con persone appartenenti a tutte le fasce d'età che, in seguito a situazioni con carico emozionale, a crisi o conflitti, sono alle prese con un problema concreto e si rivolgono a loro per **affrontarlo in maniera mirata e risolverlo. Nel caso in cui non è, in primis, il peso delle sofferenze**, ma il desiderio di trovare un senso alla propria vita e di migliorarne la qualità a motivare il ricorso alla consulenza, anche il desiderio generale di sviluppare le proprie risorse personali, nonché l'ottimizzazione dell'integrazione sociale, può spingere un individuo a ricorrere alla consulenza.

Competenze operative professionali centrali

I/Le consulenti psicosociali con diploma federale possiedono vaste competenze in materia di consulenza nel trattamento di casi e problemi psicosociali. Essi/e

- analizzano situazioni di consulenza complesse:
 - preparano un'analisi dettagliata della situazione, del problema e delle risorse
 - stabiliscono priorità nelle problematiche e concentrano l'attenzione su un problema principale
 - scelgono i procedimenti di consulenza più idonei
 - gestiscono le possibilità e i limiti della consulenza in funzione della situazione.

- pianificano gli interventi:
 - elaborano un progetto di consulenza orientato agli obiettivi concordati e strutturato a livello dei contenuti e della tempistica
 - tengono conto del contesto sociale e culturale
 - impostano il processo di consulenza in funzione della situazione, in modo individuale e creativo
 - pianificano strategie, metodi e interventi efficaci, provati e adeguati alla situazione.
- strutturano il processo di consulenza:
 - instaurano e mantengono una relazione di consulenza fondata sulla fiducia
 - reagiscono con rispetto e in maniera consona all'offerta di relazione, ai sentimenti, ai pensieri e al comportamento della clientela
 - gestiscono opportunamente i processi di transfert e controtransfert
 - attuano gli interventi pianificati con spirito creativo e favorendo l'autonomia
 - s'impegnano ad agire responsabilmente secondo principi deontologici (p. es. il codice etico professionale della SGfB)
 - valutano continuamente il processo di consulenza.
- individuano situazioni di crisi e reagiscono ad esse:
 - dispongono di una gamma di strumenti atti a gestire crisi e conflitti
 - garantiscono la tutela della persona in situazioni di rischio
 - si adoperano per stabilizzare le situazioni di crisi con interventi appropriati, riconoscendo i limiti delle proprie competenze
 - indirizzano la clientela, se necessario, ai rispettivi specialisti.
- garantiscono la qualità e lo sviluppo professionale:
 - riflettono sulla pianificazione, attuazione e valutazione dell'agire professionale in relazione al loro progetto di consulenza
 - rispettano l'obbligo di diligenza nella gestione delle pratiche e nella documentazione
 - sviluppano le proprie competenze in materia di consulenza mediante la supervisione, l'intervisione, l'autocoscienza, la consulenza e/o la terapia e la formazione professionale continua
 - informano la clientela sul suo diritto di reclamo
 - gestiscono scrupolosamente le risorse proprie e altrui
 - rappresentano e tutelano interessi di politica professionale
 - contribuiscono allo sviluppo della consulenza in ambito psicosociale.

Esercizio della professione

I/Le consulenti in ambito psicosociale con diploma federale dimostrano la loro professionalità in materia, abbinando conoscenze scientifiche e comprensione del caso individuale e realizzando un progetto di consulenza chiaro.

Si assumono la responsabilità del processo di consulenza e svolgono il proprio lavoro in modo autonomo.

Sono tenuti ad agire secondo dettami etici e a perfezionarsi continuamente sotto il profilo professionale.

I/Le consulenti in ambito psicosociale con diploma federale esercitano la professione in diverse istituzioni, come professionisti indipendenti nel proprio studio o in studi associati multiprofessionali, come impiegati in servizi di consulenza, ospedali, opere assistenziali, organizzazioni profit e non-profit. Lavorano a tempo parziale o a tempo pieno.

Contributo della professione a favore della società, della natura e della cultura:

I/Le consulenti psicosociali con diploma federale prestano un contributo prezioso al servizio della società, aiutando le persone a tutelare o migliorare la

loro qualità di vita e la loro integrazione sociale nella misura più estesa possibile e a soddisfare i complessi requisiti richiesti dalla società. Nel loro lavoro, inoltre, tengono conto di aspetti fondamentali legati alla sostenibilità e alla protezione dell'ambiente.

La consulenza nell'ambito psicosociale e il codice etico professionale della SGfB sono illustrati in maniera più dettagliata nell'allegato delle Direttive inerenti al regolamento d'esame.

1.2 **ORGANO RESPONSABILE**

L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

SGfB – Schweizerische Gesellschaft für Beratung
Association Suisse de Conseil
Associazione Svizzera di Consulenza

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 **ORGANIZZAZIONE**

2.1 **Composizione della commissione d'esame**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una commissione d'esame, composta di almeno 6 membri, nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni. Una rinomina è possibile. I membri della commissione d'esame sottostanno al dovere di confidenzialità.

2.12 La commissione d'esame si auto-costituisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è la/il presidente a decidere.

2.2 **Compiti della commissione d'esame**

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente
- b) fissa le tasse d'esame
- c) fissa la data e il luogo dell'esame
- d) definisce il programma d'esame, incluso il termine di consegna delle parti scritte
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame
- f) nomina le esperte e gli esperti, le/li forma per le loro funzioni e le/li assume
- g) gestisce l'elenco dei supervisori accreditati
- h) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso
- i) decide il conferimento del diploma federale
- j) tratta le domande e i ricorsi
- k) sbriga la fatturazione e la corrispondenza
- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli e competenze
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione a un segretariato d'esame.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe. I membri della commissione d'esame possono assistere agli esami.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve indicare almeno:
- le date degli esami
 - la tassa d'esame
 - il recapito per l'iscrizione
 - il termine d'iscrizione
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta
- b) copie dei documenti, attestazioni, raccomandazioni e certificati di lavoro richiesti per l'ammissione
- c) indicazioni sull'approccio di consulenza
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame è ammesso chi
- a) possiede un certificato o diploma di livello terziario
 - b) ha almeno sei anni di esperienza professionale con funzioni di consulenza nell'ambito psicosociale
 - c) può comprovare la sua pratica nella consulenza in ambito psicosociale con almeno 15 processi di consulenza realizzati con complessivamente almeno 80 sedute
 - d) può comprovare 30 ore di supervisione in relazione al lavoro con clienti in qualità di supervisionata o supervisionato
 - e) può comprovare 30 ore di consulenza in ambito psicosociale in qualità di cliente
 - f) ha partecipato durante un periodo di almeno due anni ad almeno otto sedute in un specifico gruppo di supervisione o intervizione

- g) è stato accompagnato in almeno 15 ore della specifica materia durante un periodo di almeno un anno da un supervisore formatore abilitato che raccomanda la candidata o il candidato sulla base dei criteri della commissione d'esame.

Sono anche ammesse all'esame le persone che hanno almeno otto anni di pratica professionale con funzioni di consulenza nell'ambito psicosociale e che soddisfano le condizioni delle lett. c – g.

E' fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame conformemente al punto 3.41, dell'inoltro, nel termine stabilito, del lavoro di diploma e del progetto di consulenza completi.

- 3.32 La SEFRI decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.
- 3.33 La decisione sull'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.
- 3.4 Spese**
- 3.41 La persona candidata versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico delle candidate e dei candidati.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, è rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per le persone candidate ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico delle persone candidate.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 6 candidate e candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto a essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'orario dell'esame come pure dei mezzi ausiliari che le persone candidate sono autorizzate a portare con sé e a usare
 - b) l'elenco delle esperte e degli esperti
 - c) i criteri di valutazione.
- 4.14 Le richieste di ricusa delle esperte e degli esperti, debitamente motivate, devono essere inoltrate alla commissione d'esame al più tardi 3 settimane prima dell'inizio degli esami. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 Le persone candidate possono ritirare la propria iscrizione entro 8 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato con motivi validi. Se il ritiro avviene dopo che sono state sostenute parti dell'esame, l'esame viene considerato interrotto.
- Sono considerati motivi validi:
- a) maternità
 - b) malattia e infortunio
 - c) lutto nella cerchia ristretta
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile, imprevisto.
- 4.23 Il ritiro deve essere immediatamente notificato per iscritto e corredato da giustificativi.
- 4.3 Mancata ammissione ed esclusione**
- 4.31 Le persone candidate che, riguardo alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non vengono ammesse all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame
 - c) tenta di ingannare le esperte e gli esperti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. La candidata o il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione legalmente valida.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, esperte ed esperti**
- 4.41 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due esperte o esperti che determinano il giudizio di comune accordo.
- 4.42 Almeno due esperte o esperti presenziano agli esami orali, prendono appunti sul colloquio d'esame e sullo svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano il giudizio di comune accordo.
- 4.43 Per tutte le parti dell'esame almeno un'esperta o un esperto deve essere formata/o nell'approccio della candidata o del candidato.
- 4.44 Le esperte o gli esperti sono ricusate/i se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi della persona candidata oppure i suoi docenti principali dei corsi di preparazione.
- 4.5 Riunione conclusiva**
- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza della SEFRI è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi della persona candidata, così come i suoi docenti principali dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento del diploma.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame comprende le seguenti parti della durata indicata:

Parte d'esame		Genere d'esame	Durata
1	Lavoro di diploma	scritto	Redatto in precedenza
2	Progetto di consulenza	scritto	Redatto in precedenza
3	Pratica di consulenza	orale	75 minuti, inclusa la registrazione audio o video
4	Colloquio conclusivo	orale	90 minuti
	Durata totale dell'esame		2 ore 45 minuti

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame già concluse o di moduli superati in altri esami di livello terziario e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. La parte 3 dell'esame (pratica di consulenza) deve obbligatoriamente essere sostenuta.

6 VALUTAZIONE

6.1 Disposizioni generali

6.11 La valutazione delle singole parti d'esame viene espressa mediante i giudizi

- superato
- non superato

6.2 Valutazione

6.21 La valutazione delle singole parti d'esame si basa su un sistema a punti.

6.22 I giudizi vengono definiti nel seguente modo:

- superato raggiunto almeno il 60% del punteggio massimo
- non superato raggiunto meno del 60% del punteggio massimo

6.3 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.31 L'esame è superato se ogni parte d'esame è valutata con «superato».

- 6.32 L'esame non è superato se la persona candidata
- a) non si ritira entro il termine previsto
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.33 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.34 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risulta almeno:
- a) la valutazione delle singole parti dell'esame (giudizi)
 - b) il superamento o non superamento dell'esame
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.
- 6.4 Ripetizione**
- 6.41 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.42 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.43 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI, su mandato della commissione d'esame, e porta le firme della direzione della SEFRI e della/del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Consulente in ambito psicosociale con diploma federale**
 - **Conseillère dans le domaine psychosocial avec diplôme fédéral ou Conseiller dans le domaine psychosocial avec diplôme fédéral**
 - **Beraterin im psychosozialen Bereich mit eidgenössischem Diplom oder Berater im psychosozialen Bereich mit eidgenössischem Diplom**
- Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: *Counsellor with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training*.
- 7.13 I nomi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro del diploma

- 7.21 La SEFRI può ritirare un diploma conseguito illegalmente sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative alla mancata ammissione all'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su proposta della commissione d'esame le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e le esperte e gli esperti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

Chi ha conseguito il titolo professionale di «consulente SGfB» è dispensato dal sostenere le parti 1, 2 e 4 dell'esame dopo l'organizzazione del primo esame integrale.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI e rimane valido fino al 1 gennaio 2017.

10 **EMMISSIONE E APPROVAZIONE**

Lucerna, **23 GIU 2013**

SGfB – Associazione svizzera della Consulenza



Hedi Bretscher-Zeier
Presidente SGfB



PD Dr. Irène Kummer
Vicepresidente SGfB

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **28 GIU 2013**

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione



Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore